



Comune di Padova

Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento.

Codice Fiscale 00644060287

SERVIZIO DI RECUPERO SALME DECEDUTI SULLA PUBBLICA VIA, OVVERO IN LUOGO PRIVATO SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' PUBBLICA E SUCCESSIVO TRASPORTO PRESSO I LOCALI OBITORIALI DEL COMUNE DI PADOVA

PRESUPPOSTI NORMATIVI

- art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/9/1990;
- paragrafo 5.1 della Circolare Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24;
- art. 3, primo comma, lett. d) della L.R. 4/3/2010 n. 18.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio prevede il recupero delle salme di persone decedute sulla pubblica via, in luogo pubblico ovvero in luogo privato su disposizione dell'autorità pubblica, come descritto al paragrafo successivo.

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI

Il servizio che si intende affidare prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) rimozione di salme, parti di cadavere o di resti umani, di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, e immediato trasporto all'obitorio, o in altre strutture indicate dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica;
- b) eventuale pulizia e disinfezione dell'area di intervento, secondo le modalità indicate dall'autorità pubblica.

Il Servizio si svolge nel territorio comunale **per tutte le 24 ore dei giorni feriali e festivi**, è effettuato su chiamata e dovrà essere svolto in qualsiasi contesto operativo, ambientale e meteo-climatico, sollevando completamente l'Amministrazione dai compiti di cui al presente contratto.

Ogni intervento prevede l'invio di almeno un automezzo e di una squadra composta da almeno 3 addetti.

Potranno essere richiesti più interventi in contemporanea in luoghi differenti. Tale circostanza non esime la ditta affidataria dall'obbligo di intervento contemporaneo, nel rispetto dei tempi e delle modalità descritte nel presente atto.

Nel caso il numero delle salme da prelevare sia superiore alla capacità dei mezzi da tenere in reperibilità, la ditta affidataria potrà effettuare l'intervento dilazionando al minimo il tempo di andata e ritorno, previo accordo con l'autorità che ha richiesto l'intervento.

Le prestazioni richieste comportano l'impiego di personale, veicoli, materiali ed attrezzature, che devono essere utilizzati ai fini dell'espletamento del Servizio.

L'impresa incaricata dovrà garantire tempi massimi di arrivo presso il luogo ove eseguire il prelievo della/e salma/e **entro 40 minuti** dalla richiesta delle Autorità competenti (Carabinieri, Autorità Giudiziaria, Polizia di Stato, Polizia Locale, ecc.).

A tal fine, la ditta dovrà fornire i numeri di telefonia cellulare necessari ad assicurare la pronta reperibilità.

Il recupero dovrà avvenire con:

A) contenitore rigido di materiale impermeabile idoneo al recupero delle salme, facilmente disinfettabile e lavabile;

B) involucro per recupero salma con maniglie (non riutilizzabile);

L'impresa aggiudicataria deve assicurarsi, prima dell'esecuzione dei servizi, che personale, veicoli ed accessori siano in condizione di decoro e perfetta efficienza; ha l'obbligo di designare un responsabile dell'esecuzione per ogni intervento, il quale ha compiti di vigilanza sulla legittimità delle operazioni e sul comportamento delle unità operative assegnategli, onde assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

Dette operazioni dovranno:

a- prevedere immediata risposta alla chiamata;

b- concordare con l'Autorità Pubblica presente sul posto le modalità di effettivo svolgimento del prelievo;

c- assicurarsi che il personale addetto al prelievo sia munito ed indossi i dispositivi di protezione individuale;

d- assicurarsi che le operazioni vengano eseguite con diligenza e speditezza, senza pregiudicare la delicatezza della circostanza.

Per una migliore funzionalità, ogni responsabile dell'intervento deve essere munito di telefono cellulare fornito dalla ditta aggiudicataria, per segnalare prontamente alle autorità competenti eventuali ritardi ed inconvenienti o, in circostanze straordinarie, per richiedere disposizioni alla medesima.

Le modalità di recupero devono essere sempre adeguate alla situazione logistica e tali da non pregiudicare l'integrità del corpo, utilizzando tutti i dispositivi previsti anche per garantire la sicurezza igienico sanitaria, e comunque assicurando che tali dispositivi e le modalità del loro utilizzo, rispettino gli obblighi normativi riguardo al periodo di osservazione e di rilevazione di eventuali manifestazioni di vita.

Il prelievo della salma o dei resti e la loro deposizione nel contenitore, involucro o nel feretro sopra descritti devono essere compiuti con l'opportuno decoro ed il necessario senso di rispetto dovuti alla particolarità del servizio.

Nello svolgimento dell'operazione di recupero e nel successivo trasporto, dovranno essere osservate tutte le cautele necessarie per la tutela degli operatori e della salute pubblica, in particolar modo laddove vi sia il sospetto che il deceduto fosse affetto da malattia infettiva diffusiva.

A tal riguardo, si precisa che il Covid-19 è da ricondurre alle malattie infettivo-diffusive di cui al D.M. 15/12/1990, e che sono state emanate dagli organi nazionali e regionali specifiche disposizioni per il trattamento delle salme affette da tale patologia, cui gli operatori del settore funebre devono obbligatoriamente attenersi.

La Ditta affidataria assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di

natura diversa, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro. In ogni caso, il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. La Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

La Ditta affidataria si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse entrare in vigore nel corso del rapporto contrattuale;

- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo, e si impegna altresì a fornire, a semplice richiesta dell'Amministrazione ed in ogni momento del rapporto contrattuale, l'elenco dei dipendenti addetti al servizio, tipologia del contratto di lavoro, inquadramento, tipo di CCNL applicato e livello retributivo.

La Ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi previdenziali e/o assicurativi, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto.

3) IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo di ogni singola prestazione viene valutato **complessivamente in Euro 375,00**, esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

L'importo che effettivamente sarà corrisposto, sarà quello risultante da quanto offerto in sede di gara, che non potrà comunque essere superiore all'importo unitario di Euro 375,00 sopra indicato.

Il prezzo offerto sarà ritenuto valido per tutta la durata contrattuale e per ogni intervento eseguito, a prescindere dalla complessità e dalla presenza di situazioni che possano influire sulla durata dell'intervento o sulla necessità di attrezzature, dispositivi o attività particolari. In nessun caso saranno riconosciuti compensi aggiuntivi rispetto a quello determinato dal prezzo offerto in sede di gara.

L'importo contrattuale è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio.

4) REQUISITI RICHIESTI

- 1) autorizzazione all'esercizio di impresa funebre;
- 2) iscrizione nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A.;
- 3) struttura organizzativa adeguata, in grado di eseguire, in tempi rapidi, più interventi anche contemporanei ed in luoghi diversi della città, in qualunque ora del giorno e della notte,

assicurando la pronta reperibilità telefonica senza soluzione di continuità, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Si considera adeguata la struttura organizzativa in possesso di:

- almeno n. 2 (due) automezzi idonei al trasporto funebre, in perfetto stato manutentivo;
- almeno n. 3 (tre) operatori in servizio di pronta reperibilità, in possesso di formazione specifica sulle materie relative alla polizia mortuaria e alla sicurezza sul lavoro.

4) inesistenza di condizioni di esclusione e divieti di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi della L. 5 giugno 2020 n.40, di conversione del D.L. 8 aprile 2020 n.23, l'aggiudicatario dovrà dimostrare, **in fase esecutiva**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e D.P.C.M. del 18.04.2013 come aggiornato dal D.P.C.M. del 24.11.2016).

5) DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio affidato avrà durata di mesi 36 (trentasei), con data di decorrenza fissata nel verbale di consegna del servizio.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente, fino ad un massimo di mesi 6 (sei), nel caso non risultasse ancora conclusa, alla data di scadenza del contratto, la procedura di scelta del nuovo affidatario del servizio.

6) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il servizio sarà contabilizzato a misura, intendendo in tal modo che l'ammontare del corrispettivo sarà in ogni caso commisurato al numero effettivo di rimozioni di salma o resti mortali che saranno eseguiti dal soggetto affidatario, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità pubblica.

A titolo puramente indicativo e non vincolante, sulla base dei dati riscontrati nell'ultimo biennio, si indica una previsione media annua di n. 55 (cinquantacinque) salme. Il soggetto affidatario dovrà in ogni caso eseguire il numero di interventi disposti durante il periodo contrattuale – compresa l'eventuale proroga di cui al precedente art 5 - siano essi in numero superiore o inferiore alla stima sopra riportata.

7) INADEMPIENZE E PENALI E PROCEDURA PER LA LORO APPLICAZIONE

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non "a regola d'arte" e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal contratto, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo P.E.C., invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal contratto e a presentare, entro un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 7 giorni, le proprie eventuali controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del

servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, le penali vengono così individuate:

- Euro 1.000,00 (mille) per ogni recupero non effettuato, o effettuato con ritardo sul tempo massimo di arrivo superiore a due ore;
- Euro 500,00 (cinquecento) per ogni ritardo sul tempo massimo di arrivo pari o superiore ad un'ora;
- Euro 100,00 (cento) per ogni ritardo sul tempo massimo di arrivo inferiore ad un'ora.

Si stabilisce, altresì, che qualora la ditta non effettui i servizi previsti nel contratto, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi in via sostitutiva di un'altra ditta disponibile, addebitando alla ditta affidataria le maggiori spese sostenute. Ciò non libera la ditta affidataria dalle applicazioni delle penali previste.

Le penali saranno rimosse *in primis* sul corrispettivo e successivamente sulla cauzione e, se non sufficiente per la parte non coperta, mediante richiesta alla Ditta inadempiente.

La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta affidataria, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante P.E.C. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

Qualora la Ditta non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni eventualmente rimaste non eseguite, con spese a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo paragrafo, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

8) RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 108.

L'ente affidante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l'importo totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, tramite comunicazione inviata all'aggiudicatario via PEC con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penalità.

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

Oltre a quanto previsto dai paragrafi precedenti, l'Amministrazione potrà procedere alla risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) in caso di reiterate inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto verificatesi durante il servizio;
- b) in caso di comprovata trasgressione delle norme vigenti in tema di polizia mortuaria;
- c) in caso di inadempienza agli obblighi prescritti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche nell'ipotesi di una sola inadempienza accertata.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidatario, l'Amministrazione ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo versato.

L'incameramento della cauzione nei casi di risoluzione contrattuale non esime l'Impresa affidataria da rispondere di eventuali danni.

9) GARANZIA RICHIESTA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto affidatario dovrà costituire, a garanzia dell'esecuzione del contratto, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità indicate all'art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di tale beneficio il soggetto affidatario dovrà allegare alla cauzione definitiva la relativa certificazione di qualità. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'ente aggiudicante.

La ditta affidataria assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate al Comune di Padova, in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, ed è pertanto tenuta a sottoscrivere, ai fini della stipula del Contratto, idonea polizza assicurativa con validità coincidente con la durata del contratto, con massimale di importo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per anno, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Padova, nonché ai terzi, tenendo pertanto indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di Padova prima dell'avvio del servizio.

10) CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale comunicherà alla Ditta aggiudicataria il luogo, il giorno, l'ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio.

La comunicazione avverrà per P.E.C., all'indirizzo che la ditta avrà fornito in sede di formulazione di preventivo, se non già in possesso dell'Amministrazione. Con la stessa comunicazione, l'Amministrazione comunale richiederà all'affidataria di indicare, anticipatamente rispetto alla consegna del servizio, i numeri di telefonia cellulare dedicati alla pronta reperibilità.

Qualora la Ditta non si presentasse, senza giustificato motivo, il giorno stabilito per ricevere la consegna, o rifiutasse di comunicare i numeri di telefonia cellulare, l'Amministrazione avrà senz'altro diritto di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. L'Amministrazione avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della cauzione, nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che l'Amministrazione abbia patito.

La consegna del servizio risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria. A decorrere dal momento della consegna, ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti alle persona e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'Impresa.

Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della Ditta aggiudicataria iniziare le prestazioni immediatamente.

Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla Ditta nel termine ultimo di tre giorni dalla consegna, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il

contratto mediante P.E.C. inviata alla Ditta aggiudicataria, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, come previsto all'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016.

11) STIPULA DEL CONTRATTO E FATTURAZIONE

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, e tutte le spese contrattuali si intendono a carico dell'affidatario.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi mensilmente, dopo aver accertato la regolarità dell'esecuzione.

Le fatture dovranno indicare il numero di interventi, date e nominativi dei defunti, e l'autorità pubblica che ha disposto ogni intervento.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Il soggetto affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10 e deve indicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i soggetti delegati ad operare su tale conto; il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

12) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

a) Il personale addetto alla gestione del servizio dovrà conformarsi a quanto previsto dal Codice di comportamento del Comune di Padova adottato con D.G.C. n. 2013/0077 del 27/12/2013 e ss. mm., pubblicato sul sito istituzionale www.padovanet.it.

b) Nello svolgimento del servizio, il soggetto affidatario assume la qualità di "incaricato di pubblico servizio", per nessun motivo sospendibile dal soggetto affidatario; trattandosi di un servizio pubblico essenziale, il soggetto affidatario è obbligato ad espletarlo in ogni caso, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

c) Il soggetto affidatario dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei regolamenti comunali ed in particolare nelle norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

d) Per quanto non esplicitamente indicato, si farà riferimento alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, in materia sanitaria e di polizia mortuaria, di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'impresa affidataria non potrà in alcun modo:

a) effettuare promozione pubblicitaria in favore della propria attività o di altre Imprese durante l'espletamento del servizio stesso;

b) contattare le famiglie dei defunti ed offrire i propri servizi nell'ambito delle strutture dell'obitorio e di tutte le aree e gli uffici pubblici che frequenta durante l'espletamento del servizio;

c) accettare denaro dalle famiglie per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;

d) comunicare a ditte terze i dati personali del/dei defunto/i o di congiunti di questi, di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito e per effetto dello svolgimento del servizio.

In caso di comprovata inadempienza rispetto alle prescrizioni indicate nei commi precedenti, il Comune di Padova procederà, previa specifica contestazione, alla risoluzione del contratto.

13) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Si richiama il contenuto del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto e dagli U.T.G. del Veneto in data 17/9/2019, e l'obbligo del rispetto di quanto previsto.

In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.